

UNIONE MONTANA DORA BALTEA

Regione Piemonte

Città Metropolitana di Torino

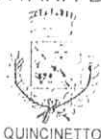
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

(Art. 4 L.R. 01/12/2008 n. 32)

UNIONE MONTANA DORA BALTEA



QUASSOLO



QUINCINETTO



TAVAGNASCO

Approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione n. 17 del 17/10/2019

Art. 1 - Istituzione della Commissione locale per il paesaggio.

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione Locale per il Paesaggio dell'Unione Montana Dora Baltea (di seguito "Commissione") ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), modificato dal D.lgs. 63/2008 e dell'art.4 della L.R. 01.12.2008, n.32.
2. La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo incaricato di esprimere i pareri previsti dall'art. 148, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel corso dei provvedimenti per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
3. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale dell'Unione Montana Dora Baltea.
4. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

Art. 2 - Composizione della Commissione - incompatibilità

1. La Commissione è composta da n. 3 componenti nominati con deliberazione dalla Giunta dell'Unione a seguito di acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate, secondo i criteri definiti dall'art.4 della L.R. 32/2008 nonché dalla D.G.R. 01.12.208 n. 34-10229 modificata dalla D.G.R. 16.12.2008, n. 58-10313. In sede di prima applicazione del presente regolamento viene consentita la nomina dei componenti della Commissione tra i precedenti componenti delle due Commissioni Paesaggistiche nominate da ultimo dai Comuni di Quincinetto e Tavagnasco.
2. I componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di altra commissione operante nel settore urbanistico-edilizio sia dell'Unione Montana Dora Baltea sia in uno dei Comuni aderenti all'Unione medesima.
3. Non possono altresì far parte i Sindaci, gli Assessori, i Consiglieri ed i dipendenti dei Comuni facenti parte della Unione Montana Dora Baltea, nonché i rispettivi fratelli, ascendenti, discendenti, affini di primo grado, adottante e adottato. Parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Art. 3 - Durata in carica della Commissione - Compensi

1. La Commissione resta in carica per tutta la durata della Giunta dell'Unione Montana Dora Baltea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni ed alla scadenza del termine la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà fino alla nomina della nuova Commissione. Il mandato dei singoli componenti è rinnovabile per una sola volta.
2. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone formale e motivata comunicazione scritta al Presidente dell'Unione Montana Dora Baltea: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta dell'Unione Montana Dora Baltea non li abbia sostituiti. I componenti sostituiti durante il mandato restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.
3. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente articolo 2;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
4. La decadenza è dichiarata con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Dora Baltea.
5. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o dalla data di ricevimento della lettera di dimissioni.
6. Ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo eventuale rimborso spese per trasferte, sopralluoghi, indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi saranno riconosciuti nelle forme previste per legge o regolamento.

Art. 4 - Funzionamento della Commissione per il paesaggio.

1. La Commissione nella sua prima seduta elegge a maggioranza dei presenti il proprio Presidente. In assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario più anziano d'età.
2. La Commissione, su convocazione del Presidente o suo delegato a mezzo posta elettronica, si riunisce in base alle necessità rappresentate dal Responsabile del Servizio di ogni singolo Comune facente parte dell'Unione Montana Dora Baltea;
3. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno due componenti.
4. La Commissione si riunisce presso la sede dell'Unione Montana Dora Baltea.
5. Il Responsabile del Settore Edilizia-Urbanistica di ogni singolo Comune nomina il "responsabile del procedimento paesaggistico" che dovrà essere distinto da quello in materia edilizia ed urbanistica.
6. Il Presidente dell'Unione Montana Dora Baltea designa un dipendente dell'Ente a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, che redige i verbali, senza diritto di voto.
7. Il Responsabile del procedimento paesaggistico assiste alle sedute della Commissione, senza diritto di voto e svolge le seguenti funzioni:
 - mette a disposizione della commissione le pratiche da sottoporre a parere, complete di istruttoria esaustiva,
 - acquisisce le eventuali integrazioni richieste dalla commissione.
 - svolge le funzioni di segretario con il compito di redigere il verbale della seduta nel caso in cui sia assente il dipendente con funzioni di segretario dell'Unione;
8. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. Il verbale è firmato dal segretario estensore e dai componenti della Commissione ed è allegato in copia agli atti relativi.
9. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.
10. Vi è interesse all'argomento quando:
 - il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento;
 - partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata;
 - sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
 - appalti la realizzazione dell'opera;
 - sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
11. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio tecnico competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
12. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di convocare o sentire il richiedente, o suo delegato, anche assieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
13. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

Art. 5 - Competenze della Commissione

1. La Commissione del paesaggio esprime parere obbligatorio:
 - a. nei casi previsti dall'art.3 della L.R. 32/2008 sulle pratiche edilizie relative ad interventi che necessitano della preventiva autorizzazione in materia paesaggistico-ambientale, accertando, ai sensi degli artt. 146,147 e 159 del Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i., la compatibilità dell'intervento proposto rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
 - b. in materia di condono edilizio, ai sensi dell'art. 32 della legge 47/1985 e dell'art. 4 della L.R. n. 33/2004, nonché relativamente ad ulteriori, eventuali, normative o atti sovraordinati in materia paesaggistica.
2. La Commissione esprime, altresì, il parere vincolante previsto dall'art. 49, ultimo comma, della L.R. 56/1977 e s.m.i. relativamente agli interventi che ricadono su aree o immobili che nelle prescrizioni degli strumenti urbanistici locali sono definiti storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24;
3. La Commissione, stanti le specifiche competenze previste dalla legge, esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistico o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio intercomunale. La Commissione non si esprime invece sugli aspetti edilizi né sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento.

Art. 6 – Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento di istruttoria, non oltre la successiva seduta utile.
2. L'eventuale richiesta di integrazione comporta la sospensione dei termini che riprendono a decorrere alla data di presentazione delle integrazioni.

Art. 7 – Rilascio dell'Autorizzazione

1. Le Autorizzazioni Paesaggistiche saranno rilasciate dal Responsabile del Servizio di ogni singolo Comune facente parte dell'Unione Montana Dora Baltea.

Art. 8 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento trova applicazione la normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione che lo approva ed è soggetto alle forme di pubblicazione lì previste.

UNIONE MONTANA DORA BALTEA

